

CONVENZIONE

UNICREDIT BANCA di ROMA E CONFIDI PMI FROSINONE Soc. Coop.

CONFIDI PMI FROSINONE Società Cooperativa, (di seguito Confidi), C.F.00302650601, con sede in Frosinone (Fr) via Mastruccia 12/14, costituita con atto dell 08.02.2007, rogito notaio RAPONI Francesco di Frosinone (Fr), iscritta al Registro Imprese di Frosinone R.E.A.: Fr / 146220, iscritta all'elenco di cui all'art. 106 del T.U.B., in persona del suo Presidente Sig. VACCA Bruno nato a Sant'Elia Fiumerapido (Fr), il 29.11.1949 a quanto infra autorizzato dal Consiglio di Gestione con deliberazione del 03.03.2007, domiciliato per la carica presso la sede del Confidi,

E

UniCredit Banca di Roma S.p.A sede legale e direzione generale V.le U.Tupini, 180 00144 Roma Capitale Sociale € 1.106.400.000,00 interamente versato – Banca iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 3135.1 - Cod. ABI 03002.3 – Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 09976231002 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

di seguito per brevità Banca, rappresentata da SENAPE Antonio, nato a Salerno (Sa) l'11.10.1965 in qualità di Condirettore Dirigente e MAROCCO Angelomaria, nato a Frosinone (Fr), il 09.08.1962, in qualità di Quadro Direttivo

PREMESSO CHE

- In data 05 Novembre è stato sottoscritta da Unicredit Group e le associazioni di categoria dei Confidi una lettera di intenti per il lancio di un Progetto denominato "Impresa Italia" a sostegno del sistema economico italiano in questo particolare momento di congiuntura economica sfavorevole e per favorire il recupero della fiducia nel rapporto tra mondo produttivo e sistema del credito;
- nell'ambito di tale progetto Unicredit Group in accordo con le principali Associazioni di categoria e le Federazioni dei Confidi, si impegna a mettere a disposizione delle **micro, piccole e medie imprese** italiane meritevoli un plafond di finanziamenti per complessivi 7 miliardi di Euro articolato secondo le caratteristiche delle diverse aree territoriali;
- viene affidato a singoli accordi attuativi tra Unicredit Group e le Associazioni di categorie/Federazioni di Confidi l'individuazione delle modalità di realizzazione del Progetto, ed è pertanto stato stipulato un accordo attuativo tra Unicredit Group e Fincredit - Confapi, che si allega alla presente Convenzione, di cui forma parte integrante, sotto la lettera A)
- **CONFIDI PMI FROSINONE Società Cooperativa** è un Confidi aderente a FINCREDIT - CONFAPI e concede garanzie nell'interesse dei propri associati (Imprese Associate) al fine di favorirne l'accesso al credito;
- la Banca, quale società dedicata alla clientela retail e small business, si è dichiarata disponibile, ad esaminare le richieste di affidamento presentate da imprese associate del Confidi ed in particolare appartenenti al segmento di clientela "piccole imprese" così come definite dal Ministero delle Attività Produttive con decreto del 18 aprile 2005.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Oggetto e caratteristiche

Art. 1 – Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione (di seguito "Convenzione").

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

La Banca s'impegna ad esaminare le richieste di affidamento presentate dalle imprese associate al Confidi, nel rispetto delle forme tecniche di affidamento, dei limiti di importo e delle altre condizioni previste dagli allegati B1 e B2.

Le richieste di affidamento, corredate dal parere favorevole alla concessione della garanzia da parte del ... "Comitato esecutivo - Tecnico del Confidi" ..., sono inoltrate alla Banca per mezzo del Confidi stesso.

Unitamente alla proposta di affidamento dovrà essere trasmesso alla Banca il modulo di informativa/consenso a fini privacy secondo il fac-simile, allegato alla Convenzione sotto la lettera C, che dovrà essere sottoscritto dal richiedente e dai coobbligati.

Ogni decisione in merito alla concessione o meno dell'affidamento richiesto avverrà ad esclusivo ed insindacabile giudizio della Banca, senza alcuna responsabilità od obbligo nei confronti del Confidi.

Art. 3 – Garanzia del Confidi

Il Confidi dichiara di prestare sin d'ora garanzia solidale e irrevocabile per tutti gli affidamenti ai propri associati che verranno concessi dalla Banca ai sensi della Convenzione e con le modalità *infra* indicate, con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 c.c. ed in particolare con il Fondo di Garanzia di cui al successivo art. 4.

Il Confidi garantisce gli affidamenti concessi dalla Banca, oltre ai relativi interessi, convenzionali e di mora, spese e oneri accessori, secondo le percentuali di seguito indicate:

di norma il 50 per cento per gli affidamenti chirografari

di norma il 30 per cento per gli affidamenti assistiti da garanzia ipotecaria.

Resta inteso che potranno essere valutate proposte del Confidi con percentuali di garanzia maggiorative per casi specifici, sino ad un massimo **dell'80%**.

Le forme tecniche di affidamento, i limiti di importo e le altre condizioni applicabili agli affidamenti sono quelle indicate nella tabella riportata dai citati allegati B1 e B2 della presente Convenzione. In detti allegati sono anche riportate le percentuali di garanzia, diverse da quanto indicato al comma precedente, previste per specifici prodotti.

Art. 4 – Fondo di Garanzia

Il Confidi si impegna a costituire ed a mantenere presso la Banca un fondo di garanzia (di seguito "Fondo di Garanzia") destinato, unitamente all'intero proprio patrimonio, ad essere utilizzato per la copertura di quanto dovuto dal Confidi alla Banca a seguito dell'inadempimento degli associati.

La dotazione del Fondo di Garanzia è costituita da :

- a. somme di denaro versate da Confidi, sul conto corrente n. 400380494 intestato allo

- stesso, acceso presso l'Agenzia Frosinone Ponte della Fontana (cip 0779) della Banca;
- b. titoli di Stato o titoli mobiliari similari (obbligazioni nazionali o di enti transnazionali, fondi comuni di investimento monetari, obbligazionari e misti), depositati sul conto deposito titoli n.501814 intestato allo stesso, acceso presso l'Agenzia di Frosinone Ponte della Fontana (cip 0779) della Banca.

Le modalità di alimentazione del "Fondo di Garanzia" ed eventuali incombenze che la Banca accettasse di assumere per ordine e conto del Confidi in relazione, ad esempio, a specifiche modalità di contribuzione dei beneficiari dei finanziamenti sono regolate mediante scambio di corrispondenza tra le Parti.

Art. 5 – Vincolo del Fondo di Garanzia

Le somme e i titoli depositati presso la Banca e costituenti il Fondo di Garanzia, esclusi gli interessi e le cedole che matureranno su somme e titoli, sono vincolati a favore della Banca stessa, a garanzia degli affidamenti concessi a valere sulla presente Convenzione.

Le somme presenti sul conto di cui alla lettera a) dell'articolo 4 potranno esclusivamente essere investite, su richiesta del Confidi stesso in titoli di cui alla lettera b) del medesimo articolo e da ivi depositarsi.

Le somme e i titoli, tutti vincolati come sopra, non possono essere né ritirati né ceduti a terzi, né fatti oggetto di altri atti dispositivi, se non in caso di cessazione della Convenzione e fatto salvo l'integrale pagamento di quanto dovuto da Confidi o dagli associati a fronte degli affidamenti concessi a valere sulla Convenzione.

Restano tuttavia nella disponibilità del Confidi le somme che di volta in volta risultino eccedenti rispetto a quanto previsto nel successivo art. 7 (Moltiplicatore).

In caso di cessazione della Convenzione, la Banca potrà liberare, proporzionalmente al rimborso degli affidamenti garantiti o al pagamento di quanto dovuto da Confidi, le somme e i titoli costituenti il Fondo di Garanzia

Art. 6 - Insufficienza del Fondo di Garanzia

Qualora, a seguito degli inadempimenti o di deprezzamento oltre il 10% del valore originario dei titoli costituenti il Fondo di Garanzia, le somme e i titoli di cui al Fondo di Garanzia non fossero sufficienti a coprire il complessivo importo delle garanzie nelle proporzioni di cui al successivo art. 7 (Moltiplicatore), il Confidi deve provvedere al reintegro entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, e comunque non oltre 10 giorni dalla richiesta della Banca.

Sulle somme che non trovassero capienza nel Fondo di Garanzia e fino al giorno del pagamento, maturano interessi al medesimo tasso applicato all'associato inadempiente.

In tale periodo, la Banca si riserva la facoltà di concedere nuovi affidamenti garantiti dal Confidi.

Art. 7 – Moltiplicatore

Il Confidi potrà rilasciare garanzie a favore della Banca nel limite di una somma pari a **16 volte** la disponibilità determinata ai sensi dell'art. 4 lettere a) e b) (Fondo di Garanzia) diminuita di quella impegnata a fronte delle sofferenze e delle posizioni per cui la Banca ha comunicato la revoca degli affidamenti.

Art. 8 - Modifiche

La Banca in funzione di particolari condizioni di mercato, dell'andamento del mercato monetario e finanziario e comunque in ogni altro caso in cui ricorra un giustificato motivo, potrà, sentito il

Confidi, apportare modifiche alle Condizioni economiche riservate agli associati del Confidi riportate negli allegati B1 e B2 dandone comunicazione scritta allo stesso con un preavviso di almeno 30 gg.

Le modifiche non si applicheranno a quelle singole operazioni di credito che, alla data di entrata in vigore delle modifiche stesse, siano state già oggetto di delibera di rilascio della Garanzia da parte del Confidi.

Art. 9 - Rilascio della garanzia da parte del Confidi

Qualora la Banca deliberi la concessione dell' affidamento, il Confidi si impegna a trasmettere alla Banca apposita lettera di garanzia, secondo lo schema allegato alla Convenzione sotto la lettera D, per consentire il perfezionamento della linea di credito.

La garanzia prestata sarà efficace sino a quando la Banca non avrà espressamente liberato il Confidi ovvero escusso la garanzia e incassato l'importo dovuto.

Il Confidi si impegna ad aggiornare lo specimen di firma, al variare delle facoltà, delle persone facoltizzate alla firma delle lettere di garanzia, rilasciato contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione.

Art. 10 - Escussione della garanzia

In via di premessa, la Banca e il Confidi dichiarano la propria disponibilità a trasmettersi reciprocamente ogni informazione utile alla migliore gestione, anche nell'interesse dell'impresa garantita, di ogni posizione problematica che si venisse a creare.

Con la revoca dell'affidamento concesso all'impresa associata, la Banca può escutere la garanzia del Confidi, mediante comunicazione allo stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dettagliando gli importi oggetto di escussione. Dello stato di ogni posizione prima e dopo la revoca dell'affidamento viene tenuto aggiornato mensilmente il Confidi ai sensi e con le modalità di cui al successivo art. 15.

La Banca e il Confidi dichiarano la propria disponibilità a trasmettersi reciprocamente ogni informazione utile al migliore recupero del credito insoddisfatto.

L'importo per cui la Banca può escutere il Confidi si intende, ai sensi dell'art. 3, comprensivo di capitale, interessi, anche di mora, e spese, anche giudiziali.

Ai fini dell'accertamento delle somme dovute faranno stato e prova, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca. Decorso 30 giorni dalla avvenuta ricezione della lettera di escussione ed entro i successivi 90, senza che sia intervenuto nel frattempo il pagamento da parte dell'associato, il Confidi sarà tenuto a corrispondere alla Banca quanto dovuto per la garanzia prestata.

A tale scopo la Banca potrà addebitare, fino alla relativa capienza, il Fondo di Garanzia, di cui all'art. 4 (Fondo di Garanzia), fino ai limiti massimi previsti per ciascun credito garantito dal Confidi e non rimborsato dall'associato, con valuta 30 giorni successivi alla comunicazione.

A tal fine il Confidi autorizza espressamente la Banca ad effettuare ogni operazione necessaria per tale addebito, ivi compresa la vendita dei titoli di cui all'art. 4 (Fondo di Garanzia).

La Banca, qualora il Fondo di Garanzia non risultasse sufficiente al pagamento di quanto dovuto, è autorizzata sin d'ora, previa comunicazione anche informale al Confidi, all'addebito di eventuali ulteriori conti correnti nella disponibilità del Confidi per le somme come sopra dovute fino ai limiti

massimi previsti per ciascun credito garantito dal Confidi e non rimborsato dall'associato.

Art. 11 - Natura del pagamento del Confidi

Il pagamento sarà di norma a titolo provvisorio con costituzione di collaterale accantonato a garanzia pignorizia della specifica operazione, in deposito infruttifero indisponibile.

La somma accantonata non potrà essere presa in considerazione agli effetti del moltiplicatore.

Esaurita, ovvero abbandonata, per decisione della Banca, in quanto ritenuta dalla stessa non conveniente, l'attività di recupero, si procederà al riparto delle perdite utilizzando il predetto collaterale con eventuale restituzione dell'eccedenza o pagamento di ulteriori importi per spese legali. Dal giorno del pagamento a titolo provvisorio da parte del Confidi, non matureranno più interessi a carico dello stesso per le somme garantite dovute dall'impresa associata.

Sulle somme dovute e non pagate maturano interessi al medesimo tasso applicato all'associato inadempiente fino al giorno del pagamento.

In relazione al primo comma, il Confidi potrà tuttavia dichiarare, entro 15 giorni dalla avvenuta ricezione della lettera di escussione di cui al precedente articolo, se il pagamento è a titolo definitivo con surroga.

Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, soltanto a seguito della liquidazione definitiva della perdita alla Banca, il Confidi acquisisce il diritto di rivalersi sull'impresa per le somme pagate.

Art. 12 - Mandato senza rappresentanza

In caso di pagamento a titolo provvisorio, il Confidi conferisce fin d'ora mandato irrevocabile alla Banca per il recupero coattivo delle somme non corrisposte dall'associato, nei limiti e con le modalità che la stessa riterrà più opportune, avvalendosi anche di apposite banche / società specializzate nel recupero crediti, ritenendo l'operato della Banca e degli eventuali suoi mandatari per rato e valido, senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma.

Il Confidi autorizza, inoltre, fin d'ora la Banca, e/o i suoi eventuali mandatari, a definire eventuali accordi transattivi con il debitore associato e/o gli eventuali comuni garanti, con le modalità e nelle forme negoziali ritenute più opportune.

Prima della definizione degli accordi di cui al comma precedente, la Banca, e/o i suoi eventuali mandatari, deve in ogni caso informare il Confidi. Il Confidi, entro 15 giorni dalla comunicazione, potrà far pervenire alla Banca, o ai suoi eventuali mandatari, eventuali osservazioni concretamente finalizzate sia al migliore recupero del credito insoddisfatto e sia alla più ampia tutela possibile dell'impresa in difficoltà. La Banca si riserva di valutare tali osservazioni.

Tuttavia, decorso inutilmente il termine indicato, l'accordo di cui al secondo comma del presente articolo si intende perfezionato.

Resta ferma la facoltà della Banca di effettuare, in qualunque momento, la cessione a terzi del proprio credito anche nell'ambito di operazioni di cessione in blocco di crediti ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 385/1993. In tali casi il mandato di cui al presente articolo si intende sin d'ora rinunciato. Delle cessioni la Banca darà comunicazione al Confidi ai sensi di legge.

In caso di pagamento provvisorio, eventuali somme recuperate dalla Banca al termine delle procedure esecutive, ai sensi di cui al precedente art. 11(Natura del pagamento del Confidi), o a seguito di definizione stragiudiziale, saranno accreditate al Confidi nella medesima percentuale della garanzia prestata, salvo quanto disposto dal successivo art. 13 (Concorso di affidamenti), in

modo tale che la perdita effettiva risulti sempre ripartita secondo le percentuali indicate ed in relazione alle linee di credito garantite.

Art. 13 - Concorso di affidamenti

Qualora il medesimo associato beneficiasse di più affidamenti di cui soltanto una parte garantita dal Confidi, le somme versate per il rientro o comunque recuperate verranno ripartite proporzionalmente tra l'importo non garantito e l'importo garantito dal Confidi, salvo diversa imputazione richiesta dal debitore ai sensi dell'art. 1193 cod. civ.

Art. 14 – Comunicazioni e bilanci

Il Confidi si impegna a comunicare annualmente alla Banca l'elenco delle banche convenzionate e la situazione economica e patrimoniale, trasmettendo il relativo bilancio.

Art. 15 – Rendicontazione

La Banca si impegna a fornire al Confidi, anche tramite web, con cadenza mensile, idonea e analitica rendicontazione relativa a ciascuna posizione assistita dalla garanzia dello stesso.

In particolare la Banca si impegna a mettere a disposizione del Confidi, attraverso lo strumento informatico, le informazioni riguardanti ciascuna operazione garantita relative a natura, stato ed evoluzione del rapporto garantito.

Il Confidi si impegna a sua volta a verificare tempestivamente tali risultanze fornite attraverso lo strumento informatico e a segnalare alla Banca, nel più breve tempo possibile, ogni eventuale discordanza e a fornire alla stessa ogni eventuale ulteriore informazione che ritenesse utile relativa alle posizioni garantite.

Art. 16 - Contributi associativi a carico impresa garantita

L'eventuale incarico che il Confidi riterrà di affidare alla Banca in merito all'incasso di somme dovute dalle imprese associate e beneficiarie di affidamenti presso la Banca a favore del Confidi sarà regolato secondo il modello di cui all'all. E.

Art. 17 - Decorrenza e validità

La Convenzione ha decorrenza dal **01 febbraio 2010** e scadrà il **30 giugno del 2010**, tacitamente rinnovabile con successiva scadenza al 30 giugno di ogni anno, salvo disdetta di una delle parti con comunicazione raccomandata A.R. entro 3 mesi dalla scadenza.

Art. 18 – Controversie e Foro competente

Per la soluzione di ogni controversia, in dipendenza dell'applicazione e interpretazione della Convenzione, o comunque connessa o dipendente, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 19 – Oneri

Qualunque onere fiscale derivante dalla Convenzione o che comunque dovesse derivare dall'applicazione della medesima restano pro-quota a carico delle parti.

Art. 20 - Elezione di domicilio

Ai fini della Convenzione le Parti eleggono domicilio rispettivamente:

- il Confidi, presso la propria sede sita in Via Mastruccia, 12 – 14 – Frosinone
- la Banca, presso la propria sede sita in Viale U. Tupini, 180 – Roma



La Banca ed il Confidi si danno atto reciprocamente che il contenuto di cui alla presente convenzione è stato oggetto di specifiche trattative tra le parti.

La presente Convenzione revoca e sostituisce, con effetto immediato, ogni altra convenzione ordinaria eventualmente in essere con UniCredit Banca di Roma a qualsiasi titolo.

Allegati:

A: Accordo attuativo Progetto Impresa Italia;

B1 e B2: forme tecniche di affidamento, limiti di importo e altre condizioni applicabili agli affidamenti;

C: modello informativa privacy;

D: Lettera di garanzia;

E: Modalità di riscossione contributi associativi

Frosinone, 01 febbraio 2010

CONFIDI PMI FROSINONE Società Cooperativa

UniCredit Banca di Roma S.p.A.